



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che regola l'attuazione dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il protocollo di sicurezza per la ripresa di Settembre del 6 agosto 2020

VISTO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa in presenza delle la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 3 agosto 2020;

VISTO l'estratto del verbale CTS n. 94 del 07 luglio 2020 in risposta ai quesiti pervenuti dal Ministero dell'Istruzione;

VISTO l'estratto del verbale del CTS n 100 del 12 agosto 2020 attraverso cui il CTS risponde ad alcuni quesiti pervenuti dal Ministero della Sanità;

VISTO il Rapporto IIS COVID N. 58 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21 agosto 2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;



TENUTO CONTO del documento “La sanità accompagna la scuola per il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 elaborato dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, con particolare riferimento all’art. 1, comma 6 che dispone l’obbligatorietà del Green Pass o del certificato medico di esenzione per il personale scolastico;

VISTA la nota m_pi del 13 agosto 2021 n. 1237 che riporta il Parere Tecnico relativamente al DL 111/2021 del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257 con cui è decretata l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22;**VISTO** il *Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)* – m_pi del 14 agosto 2021, n. 21;

CONSIDERATA la propria nota del 30 agosto 2021, prot. n. 6212, avente ad oggetto “*Applicazione del D.L. 11/21 – GREEN PASS*”;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITA in data l’approvazione del Consiglio di Istituto sull’integrazione e l’adeguamento del Regolamento recante misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Sars Cov 2 già approvato dallo stesso organo in data 8 settembre 2020;

TENUTO CONTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Istituto

DECRETA

l’attuazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C. Mortegliano – Castions di Strada, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le Famiglie, i Docenti, il Personale non docente e il Dirigente scolastico.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa condivisione entro gli specifici gruppi di lavoro denominati “Commissione Covid e Sicurezza” e “Commissione Regolamenti” e ha validità per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.



3. Il presente Regolamento può essere modificato anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione entro le Commissioni citate all'Art. 1, co.2 attraverso approvazione del Consiglio di Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri negli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e protezione nella figura del Referente Covid/Sicurezza di plesso che avrà cura di interagire con il Dirigente Scolastico, in quanto Referente Covid di Istituto e Responsabile della Sicurezza qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e delle operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida, evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. In relazione alla



possibile mutazione del virus possono essere individuati sintomi diversi che saranno resi noti dall'Istituto Superiore e di Sanità e che sono da ritenersi parte integrante del presente comma.

- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende il contatto di una persona con un'altra affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non sia stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) per “quarantena” si intende il periodo di 14 giorni successivi alla data dell'ultima esposizione ad un caso di Covid 19 e corrisponde al periodo massimo di incubazione della malattia, se il contatto dovesse aver acquisito l'incubazione. La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- g) L'”isolamento” consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità (fino a risoluzione della sintomatologia e a due test negativi per la ricerca di SARS-CoV-2 a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro)

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) indossare la mascherina chirurgica tranne nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. La mascherina chirurgica deve essere sostituita giornalmente
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le Collaboratrici e i Collaboratori scolastici e le persone che permangono in ciascuno spazio della scuola sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Nei servizi igienici destinati agli alunni e al Personale, deve essere garantito un costante ricambio d'aria minimo per tutta la giornata scolastica.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente Covid individuato in ogni plesso, per consentire il moni-



toraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Istituto (udic83900a@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La Segreteria comunica tempestivamente la ricezione del certificato al Referente covid di plesso.

4. Al fine di effettuare, al bisogno, un'efficace azione di tracciamento, è istituito e tenuto presso la zona accoglienza di ciascuna sede dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni e dei dipendenti comunali in cui siano riportati il cognome, il nome, la data di accesso e il periodo di permanenza. Ciascun soggetto esterno, inoltre, prima di entrare nelle sedi, è tenuto a compilare, specifica documentazione con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i recapiti telefonici, nonché a sottoscrivere la presa visione dell'informativa al trattamento degli stessi.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico in servizio presso la portineria, può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite



tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

La Segreteria ha cura di comunicare ai plessi il previsto arrivo di tecnici, fornitori o altri soggetti esterni.

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultino positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso alle varie sedi dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 – Accesso alla Segreteria

1. L'accesso in Segreteria da parte degli esterni (Utenza e Personale) deve essere limitato ai casi di assoluta necessità e avviene esclusivamente negli orari di apertura al pubblico.
2. Il Personale della scuola che, per motivi di servizio, non possa accedere negli orari di apertura al pubblico prefissati, può richiedere telefonicamente o a mezzo mail, un appuntamento con l'Ufficio di interesse.
3. E' fatto divieto di entrare nell'ufficio degli Assistenti Amministrativi: l'attività di front office si svolge presso il bancone posto in prossimità dell'ufficio e l'attesa del proprio turno deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni anticovid, del presente Regolamento e della specifica segnaletica.

Art. 7- Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in relazione all'età, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, segnalando eventuali stati di malessere. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, il Docente e/o il Collaboratore scolastico potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche per rilevazioni a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità (Scuola primaria e secondaria) e del nuovo Patto di Alleanza Educativa (Scuola dell'Infanzia). Le famiglie, quindi, sono tenute all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, impegnandosi nello sforzo di educare i minori a comportamenti virtuosi.
4. Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante



interessato, previa condivisione con il Team Docenti/Consiglio di classe. I colloqui tra docenti e genitori, dunque, si svolgono, di norma, in videoconferenza tramite modalità e tempi che saranno illustrati in specifica informativa. In relazione all'andamento della diffusione del contagio, potrà essere approvata una deroga al presente articolo, per il secondo quadrimestre.

5. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
6. Nel caso in cui un familiare convivente delle alunne e degli alunni della scuola dell'infanzia manifesti sintomi associabili al COVID-19, l'alunna o l'alunno devono rimanere a casa.
7. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il pediatra di libera scelta, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 8 - Suddivisione degli edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono le sedi dei plessi:
 "Scuola dell'infanzia di Mortegliano" - Via M. D'Aviano, 30 (Mortegliano);
 Scuola Primaria "I. Della Negra" - Via L. Da Vinci, 3 (Mortegliano);
 Scuola Primaria "N. Tommaseo" - Via n. Tommaseo, 2 (Lavariano);
 Scuola Primaria "G. Marconi" - Via I. Svevo 3 (Castions di Strada);
 Scuola Secondaria di 1° "L. Da Vinci" - Via L. Da Vinci, 11 (Mortegliano);
 Scuola Secondaria di 1° "U. Pellis" - Via I. Svevo, 1 (Castions di Strada).
 A ciascuna sezione/classe è assegnata un'aula didattica, che dovrà essere mantenuta come riferimento per lo stesso gruppo di alunni. L'utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi comuni dovrà essere calendarizzato in modo da consentire l'opportuna sanificazione tra l'accesso di un gruppo e l'altro. Il calendario dovrà essere posto all'ingresso di ciascuno spazio.
2. A ciascuna sede, su determinata dal Dirigente scolastico, è associato uno specifico piano di rientro, elaborato dalla Commissione Sicurezza, indicante le azioni da svolgere per il corretto transito e utilizzo degli spazi durante la giornata scolastica (Ingresso/uscita, attività didattica, ricreazione, routines...).
3. Ciascun componente del Personale scolastico è tenuto a rispettare e a far rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare negli spazi della scuola autonomamente per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola. Eventuali spostamenti sono consentiti agli alunni nel rispetto dei sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, nel caso in cui debbano recarsi
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - ai servizi igienici, su autorizzazione del docente responsabile della loro sorveglianza.

Ogni spostamento degli alunni e del personale o di qualunque altra persona autorizzata, dovrà essere effettuato esclusivamente indossando la mascherina.



5. Gli intervalli si svolgeranno secondo quanto stabilito negli specifici “Piani di Rientro” per i plessi e comunque in aree in cui non si generino promiscuità tra le classi, sotto la sorveglianza dei docenti. E’ fatto divieto di sostare nei corridoi o negli spazi di transito.
6. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, mantenendo comunque un distanziamento fisico di almeno 1m, oltre alla posizione statica nelle aule durante l’attività didattica.
7. Gli alunni della scuola primaria e secondaria sono tenuti a portare bottiglietta o borraccia ad uso esclusivo e con nome.

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso agli edifici scolastici è consentito 5 minuti prima dell’orario di inizio, indicato dal suono della prima campanella.
2. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni raggiungono gli spazi dedicati e contrassegnati, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola dopo l’orario di inizio delle lezioni raggiungono direttamente le loro aule entrando dall’ingresso principale, accompagnati dal Collaboratore scolastico.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni igienizzano le mani e si sistemano prendendo posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dal suono della prima campana di ingresso il Personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di entrata dovranno essere presenti nello spazio di accoglienza specifico per la classe fin dal suono della prima campana (5 minuti prima dell’inizio delle attività didattiche).
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.
6. Per facilitare le operazioni di uscita, in linea generale le classi escono nell’ordine e le modalità definite negli specifici Piani di Rientro stabiliti per ogni plesso.
7. Il Personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 10 – Presenza degli accompagnatori all’entrata/uscita da scuola

1. I genitori/accompagnatori sono tenuti al rispetto delle regole anticovid definite a livello nazionale e regionale e a utilizzare correttamente la mascherina anche negli spazi esterni alla scuola;
2. I genitori/accompagnatori (salvo che per la scuola dell’infanzia, nelle modalità esplicitate nello specifico Piano di Rientro) non accedono agli spazi interni della scuola: le alunne e gli alunni raggiungono lo spazio destinato alla propria classe in autonomia.
3. Non più di un adulto accompagna/ritira ciascuna alunna/ciascun alunno. Per la scuola dell’infanzia l’adulto accompagnatore deve essere sempre lo stesso e le sue generalità devono essere previamente comunicate alla scuola per eventuali operazioni di *contact tracing*. Qualora l’accompagnatore debba essere altra persona delegata, questa deve attenersi alle regole di registrazione delle persone esterne come definito all’Art. 5, co. 4 del presente regolamento.



4. In caso di ritardo/assenza di un docente al momento dell'accoglienza, i docenti delle classi posizionate negli spazi vicini, accompagnano all'interno gli alunni della classe fino all'aula di riferimento e si occupano della sua custodia fino all'arrivo del docente di riferimento o alla definizione della soluzione organizzativa attivata.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. All'ingresso in classe gli alunni e i docenti igienizzano le mani utilizzando gli appositi dispenser.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti mantengono, in posizione statica il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Gli alunni possono essere cambiati di posto solo previa adeguata igienizzazione delle postazioni effettuata dal Collaboratore scolastico.
3. Nei limiti delle possibilità, i docenti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare uso degli spazi all'aperto.
4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati.
5. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e i banchi, la cui posizione è mantenuta stabile e segnalata da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti senza indossare correttamente la mascherina. Ogni spostamento in classe di alunni o docenti deve svolgersi con la mascherina indossata.
6. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina per lo svolgimento dell'educazione fisica all'aperto, in zona bianca, per lo svolgimento di attività individuali con distanziamento di 2m.
7. Può essere svolta attività di squadra solo se la Regione Friuli Venezia Giulia risulti collocata in zona bianca: al chiuso devono essere privilegiate attività individuali. Se collocata in zona gialla o arancione devono essere svolte solo attività individuali.
8. Il canto effettuato è effettuato a mascherina indossata e distanziamento di 2 m tra i coristi.
9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non siano presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico o a indossare la mascherina.
10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo ritenga necessario.
11. L'arieggiamento dei servizi igienici deve essere mantenuto almeno tramite uno spiraglio, durante tutta la giornata scolastica.
12. Durante il tragitto a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono rispettare l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica previsto per la scuola e la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e igienizzando le mani in classe, prima di avviarsi ai servizi.



2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire lava le mani con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle Collaboratrici e ai Collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a pulire come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di bevande

1. L'accesso ai distributori automatici di bevande è consentito solo al Personale scolastico, senza che venga meno la sorveglianza degli alunni.
2. La selezione delle bevande e il prelievo delle stesse, devono avvenire previo lavaggio o igienizzazione delle mani.
3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori in presenza di altri, si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai Docenti coordinatori, Referenti, Funzioni Strumentali nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgono on line o in spazi esterni, con opportuno distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
3. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
4. Le alunne e gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale, oltre a una mascherina chirurgica di ricambio.
5. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno), della merenda, né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.



Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni e ad azione virucida prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. In ciascuna aula/ufficio sono poste salviette monouso detersive ad azione virucida che il personale stesso può utilizzare per la pulizia di superfici. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate secondo lo specifico piano di lavoro stabilito nel rispetto delle norme anticovid. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con le salviette detersive disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Ciascun docente o persona che utilizzi dispositivi di uso comune, è tenuta ad igienizzarsi le mani preventivamente.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si deve assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in specifico contenitore chiuso.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia all'ufficio del personale che segnala al Dirigente scolastico e rientrare al proprio domicilio.
2. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri, dotare l'alunno di nuova mascherina chirurgica e accompagnarlo in specifica Sala d'attesa (Area Covid) dandone informazione al Referente Covid del Plesso.
3. E' convocato un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per riportare l'alunno al domicilio in tempi rapidi.
4. Il genitore è tenuto a consultare il Pediatra di libera scelta e a non far rientrare a scuola l'alunno allontanato con sintomatologia covid prima di tre giorni, con certificato medico o con giustificazione scritta della famiglia integrata da dichiarazione di assenza di sintomatologia Covid.
5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le azioni di tracciamento, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la ri-ammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione



delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), sia per il tracciamento dei contatti.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, su impulso del Dipartimento di Prevenzione, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.

Art. 18 – Personale scolastico

1. Tutto il Personale scolastico è tenuto a indossare mascherine provviste dalla scuola o personali, purché di tipo chirurgico o di altro tipo, se con protezione superiore (es. FFP2).
2. I docenti di scuola dell'infanzia e i docenti di sostegno possono utilizzare la visiera in dotazione per una maggiore protezione.
3. Tutto il personale è tenuto a possedere e ad esibire al Dirigente o a suo incaricato il Green Pass o la certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione disposta con certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. L'applicazione del D.L. 111/2021 è stata disposta dal Dirigente scolastico, con propria nota prot. 6212 del 30/08/2021.

Art. 19 – Lavoratori Fragili

1. E' data informativa specifica a tutti i lavoratori, con nota al prot. n. 6156 del 25/08/2021 indicante le modalità per segnalare eventuali situazioni di fragilità. I lavoratori interessati comunicano il proprio stato al Dirigente che procede segnalando al Medico competente per l'attivazione del protocollo previsto a livello nazionale.

Mortegliano, 10 Settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Zelda Ferrarese



- **Allegato 1. - Schema di intervento in caso di alunno o operatore scolastico con sintomatologia Covid a scuola** estratto da Regione FVG – AsFO (Azienda Sanitaria per il Friuli Occidentale, *La sanità accompagna la scuola per il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus Covid - 19* Protocollo di intervento in caso di persona con sintomi all'interno dell'Istituto.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Alunno con sintomatologia a scuola

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso

Il PLS/MMG, in caso di sospetto covid-19, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

Invito a tornare a casa e a consultare il MMG

Il MMG, in caso di sospetto covid-19, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

Firmato digitalmente da Zelda Ferrarese